



Regione Carabinieri Forestale "Campania"

REPARTO PARCO VESUVIO

Documento per il Seminario tecnico:

Regime vincolistico e attività connesse con la viticoltura nella Regione Campania

A cura del Colonnello dott. Angelo Marciano

Napoli, 24 gennaio 2025

Principi costituzionali

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. **((Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali))**

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **((alla salute, all'ambiente,))** alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **((e ambientali))**.

Art.117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

..... s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

..... **governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.....**

REGIME VINCOLISTICO

La proprietà privata può subire limitazioni anche a seguito dell'imposizione di determinati vincoli fissati dall'autorità pubblica. Questi vincoli possono avere natura conformativa o espropriativa: i primi riguardano una generalità di beni (es. vincoli paesaggistici, artistici ecc.) e non danno diritto a nessun indennizzo, mentre i secondi sono finalizzati ad una successiva espropriazione e possono dare il diritto a ricevere un indennizzo. I vincoli, inoltre, possono avere natura temporanea, cioè essere limitati nel tempo o avere natura illimitata.

Dette limitazioni possono essere assolute, qualora un'attività sia totalmente vietata (si pensi in particolare ai vincoli di inedificabilità assoluta), oppure relative, allorché una attività sia consentita all'interno di un'area soltanto a certe condizioni, valevoli a garantirne la "compatibilità ambientale", le quali devono essere verificate dalla pubblica amministrazione antecedentemente allo svolgimento della stessa attività, attraverso un procedimento di natura autorizzatoria.

Si può parlare, dunque, nel primo caso, di vincoli "assoluti", e nel secondo caso, di vincoli "relativi". In realtà, però, nella maggior parte delle fattispecie concrete i vincoli si presentano con un carattere misto, nel senso che dalla loro apposizione derivano, con riferimento a talune attività, limitazioni assolute e, con riguardo ad altre attività, limitazioni relative.

Generalmente, la portata dei vincoli in esame è soltanto limitativa, consistendo nell'inibizione o nella conformazione, all'interno di un'area caratterizzata dalla presenza di peculiari valori ambientali, di una o più attività le quali contrastano o potrebbero risultare in contrasto con la permanenza e la salvaguardia dei medesimi valori.

Infine i vari vincoli possono essere "legali" o "amministrativi" a seconda se derivano da specifiche leggi o da provvedimenti amministrativi e di atti di pianificazione, oppure tramite provvedimenti puntuali.

I PRINCIPALI VINCOLI AMBIENTALI

Da un punto di vista tipologico, si distinguono le seguenti categorie:

Vincoli ricognitivi: Essi discendono dalla ricognizione dei caratteri fisici del territorio, quindi sono intrinseci ad essi e non prevedono indennizzi (vincolo idrogeologico, paesaggistico, naturalistici, catasto incendi boschivi,...).

Vincoli conformativi: Sono sovraordinati alle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica. Non comportano la perdita della proprietà, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive ai vari interventi che si intendono realizzare sul territorio (proprietà funzione), non comportano indennizzi, non hanno scadenza temporale. L'elenco è molto lungo ed in continuo mutamento. A titolo esemplificativo si possono ricordare: Vincoli sulla tutela di cose di interesse artistico, storico e monumentale; vincoli paesistici sulla protezione delle bellezze naturali; vincoli paesaggistici; vincoli idrogeologici; vincolo forestale; catasto soprassuoli percorsi da incendi; vincoli naturalistici vincoli del demanio fluviale; aeroportuale; rispetto fasce stradali, autostradali; campi magnetici, classificazione acustica

Vincoli urbanistico-edilizi: Essi derivano dalla pianificazione urbanistica: zonizzazione e previsione di indici e prescrizioni edilizie.

Si tratta in sostanza di vincoli che riguardano i modi di godimento e utilizzazione del bene. In questi casi la proprietà del bene è ancora del privato quindi questo genere di vincoli non prevedono il pagamento di alcun genere di indennità.

Rientrano tra i vincoli confermativi:

- i **vincoli ricognitivi**, cioè quelli che nascono dal riconoscimento di un valore o di un rischio attraverso un'azione di verifica. Sono vincoli riconosciuti a norma di legge e, per questo, non riconoscono l'indennizzo e hanno validità illimitata (ad es. legati alla tutela delle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, alla tutela delle cose, immobili e mobili, d'interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico, alla protezione delle bellezze naturali o alla tutela delle aree di particolare interesse ambientale);
- i **vincoli urbanistici** non finalizzati alla espropriazione, come ad esempio i vincoli che importano una destinazione di contenuto specifico realizzabile ad iniziativa privata o promiscua (pubblico-privato) che non comportino, quindi, necessariamente espropriazioni o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica. Pensiamo ad un'area che il piano regolatore destina alla realizzazione di un parco gioco per i bambini: non sussiste un vincolo preordinato alla espropriazione perché tale destinazione è suscettibile di utilizzazione anche economica da parte del privato. Questi vincoli sono compatibili con il diritto fondamentale della proprietà privata (lo ha stabilito più volte anche la Corte

Costituzionale con importanti sentenze) poiché costituiscono espressione della attività pianificatoria della pubblica amministrazione e hanno il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo.

Cosa sono i vincoli espropriativi

I vincoli espropriativi sono vincoli che incidono su beni determinati, non in base ad una generale destinazione di un'intera zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata. Si tratta quindi di vincoli preordinati alla successiva **espropriazione**.

Possiamo dire che sussiste un **vincolo preordinato alla espropriazione** le volte in cui la destinazione dell'area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione pubblica quali ad esempio parcheggi pubblici, strade, parchi urbani, ecc.

Principalmente, un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Tale vincolo ha un'efficacia di cinque anni ed entro tale termine deve necessariamente essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Naturalmente il proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio deve essere informato di questo e, infatti, la legge prevede che al proprietario debba essere data comunicazione dell'avvio del procedimento almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale (nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica) o prima di altro atto che comporti la variante al piano urbanistico (esempio mediante conferenza di servizi, accordo di programma, intesa o altri atti di natura territoriale).

VINCOLO ARCHEOLOGICO
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Competenza: Ministero della Cultura, Soprintendenze;

Autorizzazione: Nulla Osta Archeologico

Articoli del D.L.vo 42/2004 d'interesse

Art. 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 21

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 - a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
 - b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
 - e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia

intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 .

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, **ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.**

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Art. 90

Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. ***Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.***

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Sanzioni

Articolo 169. Opere illecite: E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10; b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione. 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

Articolo 172: Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta 1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1. 2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi dell'articolo 180.

Articolo 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi 1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorita' preposta alla tutela dei beni culturali in conformita' del presente Titolo e' punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

Accordo Regione – Soprintendenza

le prescrizioni di tutela saranno graduate come segue:

Tipo di intervento	In presenza di un provvedimento di vincolo archeologico - Parte II del D.Lgs. n. 42/2004	Zone ad alta densità archeologica prive di provvedimento di vincolo ministeriale
<i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto sulla stessa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento</i>	Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 con prescrizione archeologica di assistenza in corso d'opera	Nulla osta archeologico con prescrizione di assistenza in corso d'opera
<i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto su diversa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento</i>	Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 con possibilità di prescrivere saggi archeologici e/o assistenza in corso d'opera	Nulla osta archeologico con prescrizione di assistenza in corso d'opera
<i>Impianto vigneto ex-novo su seminativo o altra destinazione</i>		

I PRINCIPALI VINCOLI AMBIENTALI

L' Ambiente è un bene a fruizione pubblica e di interesse generale.

I vincoli ambientali sono i vincoli che vengono imposti alla libera iniziativa privata per motivi di tutela ambientale. Si distinguono in:

VINCOLI IDROGEOLOGICI

Competenza statale, Ministero Ambiente, Autorità di Bacino;

Competenza regionale: vincolo idrogeologico, vincoli della bonifica idraulica.

Autorizzazioni: Autorizzazione idrogeologica -*No svincolo*- (L.R. 11/9996), Compatibilità idraulica, Nulla Osta Idraulico

Sono finalizzati ad assicurare un buon regime delle acque e specialmente a preservare la stabilità del territorio, di fronte ai pericoli di inondazioni, frane, smottamenti e altri eventi dannosi. Istituito con R.D.L. 3267/1923 (legge Serpieri) e relativo Regolamento, R.D. 1126/1926. Si basa sul presupposto del pericolo di un danno pubblico (art. 866 Codice Civile). *“Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di trasformazione di trasformazione di boschi in colture agrarie e terreni soggetti a periodica lavorazione possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”*

A seguito della nascita delle Regioni, con DPR 11/1972 (art.11) e DPR 616/1977 (art. 66) la competenza è stata trasferita alle Regioni, pertanto ha perso la fattispecie della tutela penale.

La Campania ne ha delegato l'attuazione alle Comunità Montane ed alle Province per i territori non classificati montani. La Città metropolitana in qualche caso ha delegato il Comune.

Territori vincolati per rischio **Frane e Alluvioni**

Vincoli derivanti dalla Legge 183/1989 (Difesa suolo), oggi trasfusa nella parte III del D.L.vo 152 /2006) Testo unico ambientale), che generano vincoli afferenti alla pianificazione dei Bacini idrografici, ed in particolare i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI): Accertamento della Compatibilità Idraulica.

Si fa riferimento a quattro classi di rischio:

- R4 – MOLTO ELEVATO: cd Zona Rossa;
- R3 - ELEVATO
- R2 – MEDIO

- R1 - MODERATO

Altre norme da considerare sono quelle che impongono divieti e/o limitazioni ai frontisti dei corsi d'acqua, a garanzia del buon regime delle acque, a norma in particolare degli articoli 95 e seguenti del Testo unico sulle opere idrauliche, R.D. n. 523/1904, che contiene "Norme di polizia idraulica".



Foto: nuovo impianto di castagno da frutta (Montefortese - Baianese – AV), esempio di cose che non possono essere fatte.

vincoli per la tutela delle acque

finalizzati alla loro tutela dagli agenti inquinanti, integrata con la tutela quantitativa delle risorse idriche, e ovviamente la loro disciplina dedica una peculiare attenzione alle acque destinate al consumo umano. Essi consistono in diverse limitazioni, sia

assolute che relative, in parte legali ed in parte amministrative, che sono imposte all'interno di aree o zone variamente delimitate attorno alle risorse e ai corpi idrici oggetto di tutela.

Quindi: Piani di tutela delle acque, o comunque Piani Stralcio di settore dei Piani di Bacino

IL VINCOLO PAESAGGISTICO

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Competenze statali: Ministero della Cultura, Soprintendenze

Competenze regionali: per gli aspetti della valorizzazione e redazione del Piano paesaggistico

Autorizzazioni: Autorizzazione paesaggistica.

Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. (art. 131)

- **vincoli paesaggistici**, diretti alla conservazione di valori naturali, estetici e storico-culturali di particolare rilevanza all'interno di aree omogenee nelle quali questi valori hanno un percepibile significato identitario del territorio;
- vincoli indiretti o di completamento per la **tutela dei beni culturali** che mirano a completare la tutela dei beni culturali immobili garantendo loro una protezione indiretta, mediante limitazioni costituite non sugli stessi immobili oggetto di tutela, bensì sulle aree e sugli immobili prossimi a questi. Tali limitazioni sono rivolte a impedire non soltanto che sia messa in pericolo l'integrità dei beni tutelati, ma pure che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Articoli del D.L.vo 42/2004 d'interesse

Art. 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale *singularità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali*;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, *inclusi i centri ed i nuclei storici*;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 142

Aree tutelate per legge

- **1.** Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#);
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico

Art. 146

Autorizzazione

- **1.** I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
- **2.** I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
- **3.** La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
- **4.** L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Art. 149

Interventi non soggetti ad autorizzazione

- **1.** Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) , non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste *indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g*, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Art. 181

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

- **1.** Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'[articolo 44, lettera c\), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).
- **1-bis.** La pena è della reclusione **da uno a quattro anni** qualora i lavori di cui al comma 1:
 - a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
 - b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
- **1-ter.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
 - a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

In base all'Accordo Regione – Soprintendenze si procedere come da specchio seguente:

	Tipo di intervento	Tipo di procedura		
		In presenza piano paesaggistico	Dichiarazione di notevole interesse paesaggistico senza piano (vincolo <i>ex lege</i> in forza dell'art. 142)	Aree di notevole interesse pubblico (art. 136)
A	<i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto sulla stessa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento</i>	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004
B	<i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto su diversa particella catastale insistenti sul medesimo corpo agricolo aziendale con o senza modifica della forma di allevamento</i>	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004
C	<i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto su diversa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento o impianto ex novo su seminativo o altra destinazione agricola</i>	l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 art 3 all. B	l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 art.3 all.B	l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 art 3 all. B

IL VINCOLO FORESTALE

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF)

Legge Forestale Regionale n. 11/1996 e Regolamento n. 3/2017

Competenze statali: Ministeri agricoltura e cultura per gli aspetti della tutela;

Competenze regionali: per gli aspetti produttivi

Autorizzazioni: Autorizzazione paesaggistica, Autorizzazione forestale

I vincoli forestali sono diretti alla protezione dei boschi, che consistono sia in limitazioni finalizzate alla difesa di terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di inerti e da ulteriori simili accidenti, sia alla conservazione del patrimonio boschivo in quanto tale, cioè in quanto bene insostituibile per la salubrità dell'ambiente, la qualità della vita e il mantenimento della biodiversità.

- **Definizione giuridica di bosco (art.3, comma 3):**
- *Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento;*
- Il vincolo forestale è un vincolo speciale di tutela ambientale posto in essere da norme di rango primario e che ha potere conformativo della proprietà (non si perde la proprietà del bene ma esso subisce una limitazione d'uso). I proprietari subiscono l'apposizione del vincolo senza che vi siano stati provvedimenti legislativi o atti amministrativi e tecnici *ad hoc*. Esso è apposto alle superfici coperte da boschi, i quali sono riconosciuti dalla legge quale bene giuridico di rilevante interesse pubblico.
- E' un vincolo speciale di tutela ambientale di valenza territoriale, al pari di altri vincoli quali quello paesaggistico, quello idrogeologico, quello relativo alle aree protette, quelli relativi alla tutela delle acque, etc, ricompreso nellapianificazione di settore e quindi sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica.

Caratteristica principale del bene giuridico bosco è la sua dinamicità spazio – temporale, essendo un sistema ecologico complesso, un ecosistema in continua evoluzione.

In Italia, malgrado il bosco sia un bene ambientale tutelato per legge da lungo tempo, si è dovuto attendere il 2001 affinché venisse emanata una definizione giuridica della nozione di bosco. Tale definizione è riportata nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, ora abrogato e sostituito dal presente TUFF.

Una definizione giuridica di bosco, valida universalmente, è sempre stata complessa e difficoltosa da normare, tanto che anche le leggi forestali del 1877 e del 1923 non fornivano alcuna definizione specifica di bosco ma lasciavano che fosse l’Autorità forestale ad individuare caso per caso apposite definizioni in funzione delle finalità perseguite dalle varie norme che si susseguivano (vincolo idrogeologico, utilizzazioni forestali, etc.).

La necessità di dare una definizione giuridica al concetto di bosco è stata fortemente avvertita dopo l’emanazione della legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge Galasso), recante disposizioni in materia di tutela paesaggistica, ora confluita nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice di beni culturali e del paesaggio*). La legge Galasso, infatti, ha sottoposto l’uso del bosco, il dissodamento del bosco ed altri beni di interesse forestale e ambientale al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (*Tutela delle bellezze naturali*) e, ad un preciso sistema di autorizzatorio e sanzionatorio.

Il bosco, quindi, con la legge Galasso torna ad acquisire quella tutela penale che aveva perduto dopo la depenalizzazione operata con la legge 24 novembre 1981, n.689.

Articoli del D.L.vo 34/2018 d’interesse

Art. 4

Aree assimilate a bosco

- **1.** Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), sono assimilati a bosco:
- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, (art. 54 del RDL 3267/1923, tali boschi non possono essere trasformati in coltura agraria);
- c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
- d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
- **2.** Ai boschi di sughera di cui alla [legge 18 luglio 1956, n. 759](#), non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.

Art. 5

Aree escluse dalla definizione di bosco

- **1.** Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), non rientrano nella definizione di bosco:
 - a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;
 - b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufole coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione

- rapida di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera k\), del regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#);
- c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
 - d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#).
 - **2.** Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:
 - a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;
 - b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.
 - **3.** Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

Art. 8

Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative

- **1.** Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.
- **2.** È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa interna di recepimento¹ e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'[articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.
- **3.** La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa interna di recepimento.

¹ Per danno ambientale si deve fare riferimento art. 300 del D.l.vo 152/2006 (TUA):

Art. 300. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità da essa assicurata.

Le sanzioni sono previste dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 (Ecoreati) e dagli art. 733 bis C.P. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto); art. 744 C.P. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)

- **4.** Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#), possono essere realizzate con opere e servizi di:
 - a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;
 - b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della [direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999](#). I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;
 - c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
 - d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
 - e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.
- **5.** I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle regioni che individuano le aree dove dovrà essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree sono individuate all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di adeguate garanzie.
- **6.** In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#), che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi.

- **7. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo**, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della [direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa interna di recepimento.
- **8.** Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida per la definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma 3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Disciplina della trasformazione del bosco ed opere compensative (art. 8)

Il TUFF riprendendo la previsione del precedente decreto legislativo 227/2001, disciplina l'attività della trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso diverse da quella forestale.

La eliminazione permanente della vegetazione arborea ed arbustiva del bosco non è mai consentita senza apposita autorizzazione e senza la realizzazione di opere compensative.

L'autorizzazione rimane comunque sempre vincolata alla sua valutazione paesaggistica e alla compatibilità idrogeologica.

La compensazione è a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione.

Le opere compensative vanno dal rimboschimento di una superficie equivalente in altra località ad opere di miglioramento e restauro di boschi esistenti, nonché del paesaggio in ambito rurale, periurbano e urbano, opere di difesa idraulica e di prevenzione degli incendi boschivi e rischi naturali ed antropici.

È prevista la possibilità di compensare mediante un versamento di una somma di danaro che le Regioni destinano ad interventi di tutela forestale.

Si precisa che ogni intervento di trasformazione non deve mai comportare un danno ambientale (Direttiva 2004/35/CE e normativa nazionale di recepimento) altrimenti non può essere autorizzabile.

Con *Decreto del MIPAAF del 7 ottobre 2020* sono state adottate le *linee guida* per la definizione di criteri minimi nazionali per *l'esonero degli interventi compensativi* predetti.

Le linee guida per l'esonero degli interventi compensativi previsti in accompagnamento all'autorizzazione alla trasformazione forestale prevedono l'esclusione dall'obbligo di compensazione per:

- Trasformazione del bosco autorizzate per il ripristino di *habitat* di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000 solo qualora ciò sia previsto

negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti di Natura 2000, Parchi nazionali, Parchi naturali e riserve o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali.

- Trasformazione del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano/rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio.
- Trasformazione del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiore a 2000 mq a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti.
- Trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse.
- Trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico-artistico.
- Trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 mq.
- Trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto a condizione che la castanicoltura ivi realizzata non cessi prima di 10 anni.
- Trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta agli incendi boschivi nonché di opere pubbliche individuate dalle Regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigente.

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Art. 10

Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data

precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli [articoli 423-bis](#) e [424 del codice penale](#) e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche))

. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.

Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a ((euro 45)) e non superiore a ((euro 90)) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a ((euro 300)) e non superiore a ((euro 600))

Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'[articolo 423-bis, primo comma, del codice penale](#).

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'[articolo 20, primo comma, lettera c\), della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l'inottemperanza ai quali)) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a **((euro 5.000 e non superiore a euro 50.000))**

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Art. 11

(Modifiche al [codice penale](#))

1. Dopo l'[articolo 423 del codice penale](#) è inserito il seguente:

"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione

da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

2. All'[articolo 424, primo comma, del codice penale](#), dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'[articolo 424, secondo comma, del codice penale](#) le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. All'[articolo 424 del codice penale](#), dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".

5. All'articolo 425, alinea, del [codice penale](#), le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'[articolo 425 del codice penale](#), il numero 5) è abrogato.

7. All'[articolo 449, primo comma, del codice penale](#), dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

VINCOLI NATURALISTICI

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

Competenze statali: ministero dell'ambiente, Enti Gestori (Parco nazionale, Riserva statale);

Competenze regionali: Parco regionale, Riserva regionale, Ente Gestore del SIC, ZSC, ZPS.

Autorizzazioni: Nulla Osta/Autorizzazione Parco e Riserva, Valutazione incidenza ambientale (VInCA:

I vincoli naturalistici sono rivolti alla tutela di valori naturalistici, ecologici, geologici, biologici ed estetici ma anche, in diverse ipotesi (si pensi essenzialmente ai parchi), antropologici e storico-culturali, all'interno di porzioni di territorio, variamente estese e delimitate, nelle quali detti valori sono particolarmente diffusi e rilevanti;

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

Articoli d'interesse

Art. 1

Finalità e ambito della legge

- **1.** La presente legge, in attuazione degli [articoli 9](#) e [32 della Costituzione](#) e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
- **2.** Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
- **3.** I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 - b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

- **4.** I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

Art. 2

Classificazione delle aree naturali protette

- **1.** I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **2.** I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- **3.** Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

Art. 11

Regolamento del parco

- **3.** Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
 - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo- pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
 - c) la modificazione del regime delle acque;

- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
- **4.** Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
- **5.** Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

Art. 13

Nulla osta

- **1.** Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

Art. 30

Sanzioni

- **1.** Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire

duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

- **1-bis.** Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.
- **2.** La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

Rete Natura 2000

- Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della [Direttiva 92/43/CEE "Habitat"](#) per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
- La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della [Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"](#) concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.
- La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non

intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

- Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.
- In Italia, i **SIC, le ZSC e le ZPS** coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e circa il 6,5% di quello marino.
- Informazioni riguardanti la rete Natura 2000 negli altri paesi dell'Unione si trovano sul sito europeo http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Articoli d'interesse

Art. 1

Campo di applicazione

- **1.** Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla [direttiva 92/43/CEE](#) "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
- **2.** Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
- **3.** Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

- **4.** Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4

Misure di conservazione

- **1.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.*
- **2.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

Art. 5

Valutazione di incidenza

- **1.** Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
- **2.** I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle

province autonome competenti.

- **3.** I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
- **4.** Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), e del [decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996](#), e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
- **5.** Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
- **6.** Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di

incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

- **7.** La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
- **8.** L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
- **9.** Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
- **10.** Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania.

Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, PARAGRAFI 3 E 4". AGGIORNAMENTO DELLE "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA".

D.G.R. n. 229 del 15/05/2024

"Disciplinare per la delega ai Comuni all'esercizio delle funzioni in materia di Valutazione di Incidenza"

ALTRE CATEGORIE DI VINCOLI

Competenze: Comunali...

Autorizzazioni: Permesso di costruire (DPR 380/2001)

I vincoli alla proprietà privata, imposti dalla pubblica autorità, possono essere ripartiti in diverse categorie a seconda della fonte normativa che li prevede, della loro durata e della possibilità o meno di edificare.

In relazione alla fonte si hanno:

- **vincoli urbanistici**, cioè i vincoli costituiti ed introdotti dagli strumenti urbanistici (ed esempio le aree da destinare ad opere pubbliche);
- **vincoli speciali**, cioè i vincoli per i quali lo strumento urbanistico opera una attività di ricognizione senza produrre effetti costitutivi, in quanto trovano fondamento in testi normativi diversi da quelli che disciplinano l'attività urbanistica (quali ad esempio i vincoli ambientali; v. paragrafo Cosa sono i vincoli ambientali).

In relazione alla durata si hanno:

- **vincoli temporanei**, cioè quelli che preludono all'espropriazione (v. paragrafo Cosa sono i vincoli espropriativi) o altri vincoli che, seppur non preordinati all'esproprio, hanno efficacia limitata alla durata dello strumento urbanistico che li prevede;
- **vincoli illimitati**, cioè quei vincoli di durata indeterminata non compresi nella precedente categoria e che hanno una tipologia non omogenea, potendo essere costituiti da leggi urbanistiche (come l'obbligo di rispetto delle distanze dalle strade), così come quelli derivanti dalla natura dei luoghi (vincoli paesistici ed architettonici) o dalla vicinanza con opere pubbliche o con beni pubblici (aree di rispetto cimiteriale, boschivo, marittimo ecc.).

In relazione alla possibilità di edificare si hanno:

- **vincoli di tutela**, cioè i vincoli che non determinano la totale inedificabilità dell'area, ma incidono nel prevedere una specifica funzione di valutazione della compatibilità dell'intervento progettato con le caratteristiche dell'area oggetto di tutela (es. i vincoli monumentali ed artistici, i vincoli paesistici ecc.);
- **vincoli di inedificabilità** cioè quelli che comportano un divieto non rimovibile di edificare (possono essere previsti nei piani paesistici, per talune parti del territorio).

Quando spetta l'indennizzo al proprietario

Un altro tema fondamentale quando si parla di vincoli alla proprietà privata, è capire in quali casi il proprietario ha diritto di ricevere un **indennizzo**.

Non sono previsti indennizzi nei casi di vincoli conformativi (v. paragrafo Cosa sono i vincoli conformativi). Nei casi di vincoli espropriativi (v. paragrafo Cosa sono i vincoli espropriativi), invece, il proprietario non ha diritto a ricevere un indennizzo quando viene posto sul bene un vincolo preordinato all'espropriazione; questo perché il proprietario sarà ristorato della perdita quando la subirà definitivamente (a seguito cioè del **decreto di esproprio**).

La situazione cambia quando il vincolo preordinato all'esproprio non si tramuta in **dichiarazione di pubblica utilità**. Inizialmente, anche in questi casi il proprietario non aveva diritto a nessun indennizzo ma, grazie all'importante pronuncia della Corte Costituzionale del 1968, la pubblica amministrazione è ora tenuta ad indennizzare il proprietario se impone questi vincoli senza la definizione di un tempo limitato. La decisione è corretta poiché, altrimenti, il proprietario poteva vedere totalmente compromesso il suo diritto di proprietà senza certezza dei termini, venendo così a costituirsi quella situazione di fatto che era nota come "**espropriazione anomala**". Successivamente, la legge si è conformata a questa importante pronuncia, stabilendo

che la durata massima dei vincoli preordinati all'esproprio è di cinque anni e che il vincolo decade se non si provvede ad effettuare la dichiarazione di pubblica utilità.

Per analogia, il proprietario deve essere indennizzato se l'autorità pubblica rinnova, alla scadenza dei cinque anni, il vincolo preordinato all'esproprio.

La stessa Corte Costituzionale ha puntualizzato che dei vincoli espropriativi fanno parte altresì quelle limitazioni del diritto di proprietà, che, seppur non preordinate all'espropriazione e non incidendo quindi sulla titolarità del bene, vengono ad incidere profondamente, a titolo particolare, sul contenuto del diritto di proprietà, così da privarlo di quelle che sono le sue prerogative minime essenziali in un determinato momento storico.

Vincoli temporanei su aziende

Il codice civile stabilisce che l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e quelle agricole.

Questi vincoli temporanei hanno carattere eccezionale e sono adottati per gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili e nei casi in cui vi siano leggi speciali che la prevedono

USI CIVICI

L'uso civico è un diritto che spetta ai membri di una collettività delimitata territorialmente di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività stessa, in modo indiviso, ovvero a terzi privati.

Il diritto in questione trova esplicitazione per il tramite dell'esercizio di usi finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali della collettività. I diritti di godimento più diffusi afferiscono all'esercizio del pascolo, del legnatico e dello stramatico (cioè il diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali).

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, mentre il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

La posizione della Consulta sugli usi civici

Va evidenziato che la Corte Costituzionale, attraverso la [sentenza 15 giugno 2023, n. 119](#), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli [artt. 3 e 42, comma II, Cost.](#), l'art. 3, comma 3, della [Legge n. 168/2017](#), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma I, non esclude dal regime dell'inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

La disposizione censurata dal Tribunale di Viterbo, sez. civile, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, nello stabilire l'inalienabilità delle terre private gravate da usi civici non ancora liquidati, si colloca nel quadro della precedente disciplina (implicitamente richiamata, così conservando la bipartizione fra iura in re aliena e iura in re propria) che ha inteso fortemente valorizzare la proprietà collettiva e gli usi civici, poiché strettamente correlati con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. In particolare, il rinvio che l'art. 3, comma III, operata all'intero comma I dello stesso articolo, non consente di escludere l'inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati, poiché, nella fattispecie degli usi civici in re aliena, lo stesso bene è oggetto sia del diritto di proprietà, sia del diritto collettivo di uso civico.

Al contempo, i diritti di uso civico, per la loro medesima natura e per il loro contenuto, assegnano ai membri della collettività facoltà di godimento promiscuo, non suscettibili di divisioni, che spettano ai singoli *uti cives* in ragione della loro appartenenza alla comunità, il che rende detti diritti incompatibili con una cessione ovvero con un acquisto a titolo di usucapione. Disciplina siffatta, preordinata a definire il modo di essere della proprietà terriera nella sua relazione con interessi generali, risulta tuttavia affetta da illogicità e intrinseca irragionevolezza, oltre che da sproporzione, rispetto all'obiettivo prefissato, poiché, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, le ragioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, attratte nella funzione sociale, si realizzano semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, istanza che non risulta minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da quelli non ancora liquidati.

La Consulta ha quindi ribadito che la proprietà privata circola unitamente agli usi civici e al vincolo paesaggistico, incorporando in tal modo la destinazione paesistico-ambientale, con la conseguenza che chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo degli usi civici. Né è dato temere che il diritto di uso civico non sia più opponibile per effetto di una eventuale vendita disposta in via giudiziale in seno a una procedura esecutiva.